



MINISTERO UNIVERSITA' ISTRUZIONE E RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO " ANZIO IV "

Via Ardeatina, 81 - 00042 ANZIO (ROMA)

Tel. 06/9874703– Fax 06/98673191 C. M. RMIC8C4003

RMIC8C4003@ISTRUZIONE.IT RMIC8C4003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito web: <http://www.anzioquarto.gov.it>

Imparare...viaggiando



REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE (C.M. 291/92; C.M. 36/95; C.M. 623/96)

Le visite ed i viaggi d'istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, e per gli scambi culturali costituiscono parte integrante e qualificante delle attività istituzionali di istruzione e formazione della scuola in quanto momento di conoscenza, comunicazione e socializzazione ed anche approfondimento delle conoscenze specifiche.

ART. 1 – FINALITA'

Gli obiettivi formativi dei viaggi devono prefiggersi l'apprendimento culturale degli studenti. E' necessario, dunque, predisporre nella classe interessata materiale didattico articolato che consenta un'adeguata preparazione preliminare del viaggio, fornire informazioni durante la visita e stimolare la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEI VIAGGI

Si differenziano in:

Visite guidate: si effettuano, nell'arco di mezza o una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, librerie e biblioteche.

Viaggi d'istruzione: si effettuano in uno o più giorni in località italiane e estere (scuola secondaria di I grado) per approfondire ed ampliare le conoscenze e competenze in campo storico artistico e/o ambientale e linguistico.

Viaggi connessi ad attività sportive: rientrano in tale categoria sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come 'sport alternativi', quali escursioni, campi scuola e partecipazione a manifestazioni sportive.

ART. 3 – DESTINATARI

Sono gli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado.

Tutti i partecipanti a visite o viaggi d'istruzione debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche un contenuto collettivo, purchè ogni partecipante sia fornito di valido documento personale d'identificazione.

Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà e, laddove sono presenti situazioni particolari, è necessaria la firma disgiunta.

Nessun viaggio d'istruzione può essere effettuato ove non sia assicurata l'adesione dei 2/3 lunnì componenti le singole classi coinvolte.

ART. 4 – DESTINAZIONE

Si fa presente quanto segue: i bambini della scuola dell'infanzia possono effettuare uscite sul territorio svolte nell'ambito del comune e/o della provincia purchè nell'arco di 100 Km, sulla base delle proposte avanzate dal Collegio dei Docenti nel contesto della programmazione didattico-educativa. Per il primo triennio della scuola primaria, si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito della regione, mentre per il successivo biennio l'ambito territoriale può essere allargato anche alle regioni limitrofe.

Per la scuola secondaria di primo grado, i viaggi d'istruzione possono avvenire in Italia e in casi particolari all'interno della Comunità Europea (Lingue Comunitarie studiate).

ART. 5 – ORGANI COMPETENTI

Il Consiglio di Classe/Intersezione/Interclasse, con la presenza dei genitori, esamina le proposte dei viaggi d'istruzione e di visite guidate formulate in sede di programmazione didattica annuale e stabilisce gli obiettivi didattici che si intendono perseguire, l'itinerario e le mete, in linea di massima il periodo per l'effettuazione (salvo spostamenti dovuti alla prenotazione), il mezzo di trasporto richiesto, le proposte circa i nominativi degli insegnanti accompagnatori la presenza di docenti di sostegno.

I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola.

Il Collegio Docenti con apposita delibera valuta se le motivazioni didattiche sono inserite nella programmazione didattica (con delibera del Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione) e riferite agli obiettivi dei vari Ordini di scuola sulla base del POF.

Gli accompagnatori devono essere in numero sufficiente ad assicurare un'adeguata vigilanza (un docente per ogni gruppo di 15 alunni, un accompagnatore massimo ogni 2 alunni diversamente abili, prevedendo, per eventuali situazioni di emergenza, un accompagnatore tra i genitori eletti).

Il Consiglio d'Istituto:

- controlla la polizza assicurativa integrativa valutandone tutte le garanzie;
- valuta le garanzie offerte dalle ditte di autotrasporto in merito al servizio (posti pullman – autista, ecc.) – v. C.M. 291/92
- acquisisce tre preventivi di agenzie e/o ditte di autotrasporto;
- esamina il prospetto comparativo delle offerte delle agenzie preparato dalla giunta esecutiva;

-esamina le offerte di ciascuna ditta e le garanzie date sul piano della prevenzione incidenti e della sicurezza;
valuta che le iniziative siano economicamente sostenibili dalle famiglie (la classe si farà carico di un'eventuale quota per un alunno in condizioni economiche disagiate);
-stabilisce criteri uniformi per l'effettuazione delle gite e dei viaggi;
stabilisce il numero massimo di visite e viaggi d'effettuarsi nel corso dell'anno;
-revisiona annualmente i criteri adeguandoli alle necessità dell'istituto e ad eventuali modifiche normative.

Al Dirigente Scolastico:

-spetta la concessione dell'autorizzazione per le uscite che si svolgono in orario scolastico secondo i criteri del Regolamento;
- spetta verificare l'affidabilità dell'agenzia di viaggio prescelta.

La delibera del Consiglio d'Istituto – la cui esecuzione spetta in prima istanza alla Giunta Esecutiva, ai sensi del comma 3 lett. E art. 10 D.L. 297/94 e, quindi, al Dirigente Scolastico, a norma del D.L. del 15/03/2002 – rappresenta l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.

ART. 6 – DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE

1. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi d'istruzione e i campi scuola per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.

Non si prevedono pernottamenti per le classi prime della scuola secondaria di primo grado a meno che non si tratti di campi scuola. Questi ultimi avranno come destinatari tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e le classi quinte della scuola primaria.

2. Il limite massimo di sei giorni potrà essere superato, previa autorizzazione scritta dell'organo competente, per svolgere manifestazioni ed attività sportive nonché per partecipare a premiazioni di eventuali concorsi.

3. E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, in quanto l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio e recupero, in vista della conclusione delle lezioni.

4. Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche, le



uscite a conclusione di un percorso progettuale e le attività collegate con l'educazione ambientale considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera. Lo stesso dicasi per le premiazioni di concorsi culturali indetti da enti e associazioni.

5. Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere pertanto evitata quanto più possibile l'organizzazione dei viaggi in periodi di alta stagione turistica e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico o religioso, richiamano una grande massa di turisti.

6. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionale della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche, prove Invalsi ecc.).

7. Non sono ammesse assenze collettive nel giorno successivo al rientro in caso ciò si verificasse non verranno concesse ulteriori autorizzazioni per visite, gite o altro.

ART. 7 – DOCENTI ACCOMPAGNATORI

1. Gli accompagnatori devono essere in numero sufficiente ad assicurare un'adeguata vigilanza (un docente per ogni gruppo di 15 alunni), oltre ad un insegnante di sostegno ogni due alunni diversamente abili. Per ogni alunno portatore di handicap è necessario un accompagnatore quando l'handicap è tale da rendere la presenza dell'adulto continua e indispensabile. La voce "accompagnatore" comprende tutto il personale scolastico nonché gli operatori forniti dall'Ente Locale.

2. I docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, sono tenuti ad informare il dirigente scolastico, gli organi collegiali e i componenti della commissione gite, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dell'agenzia o ditta di trasporto.

3. Al termine delle visite e dei viaggi d'istruzione i docenti accompagnatori sono tenuti a compilare il documento "Relazione su visite e viaggi d'istruzione" e a consegnarlo in presidenza.

ART. 8 – SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO, AGENZIA

1. Vengono indicati i criteri di massima relativamente al mezzo prescelto:

- per le uscite nelle immediate vicinanze della scuola: scuolabus o a piedi
- per i viaggi brevi di mezza giornata: pullman;

- per i viaggi a lunga percorrenza si consiglia il treno e se possibile la combinazione treno più pullman. Nel caso in cui il viaggio fosse compiuto in pullman, con percorrenza che comporti un periodo di guida superiore a quattro ore e mezza, è rigorosamente prescritta la sosta in aree di servizio.

2. Per quanto riguarda la scelta dell'agenzia viene dato mandato al dirigente scolastico di controllare l'affidabilità dell'agenzia di viaggio prescelta dal Consiglio di Istituto su proposta della commissione gite.

ART. 9 – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

1. Tutti i partecipanti a visite e viaggi d'istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

2. Per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di un'agenzia di viaggio che garantisca la copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di un'assicurazione che preveda un massimale di almeno 1.500.000 in euro,

comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni e dai loro accompagnatori.

ART. 10 ALTRI ASPETTI FINANZIARI

1. Le spese per la realizzazione di visite guidate, viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive, dovranno essere imputate sugli appositi capitoli di bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati.

2. Eventuali contributi elargiti da Regioni, enti locali o istituzioni diverse, nonché le quote eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio dell'istituto.

ART. 11– CENNI RIEPILOGATIVI SULLA DOCUMENTAZIONE

1. Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere

esibita prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, è la seguente:

a) l'elenco nominativo degli alunni e degli accompagnatori, distinti per classi di appartenenza, e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo di vigilanza;

b) le dichiarazioni di consenso della famiglia;

c) il preventivo di spesa e l'indicazione delle quote a carico degli alunni;

d) il programma analitico del viaggio;

e) la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;

f) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato;

g) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate;

h) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni.

2. Ai suddetti atti deve far sempre riferimento la delibera del consiglio d'istituto, la quale dovrà inoltre contenere:

- a) la precisazione che è stato sentito il parere del consiglio di intersezione, interclasse e di classe e del collegio docenti;
- b) la precisazione, per i viaggi organizzati all'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di documento di identità valido per l'espatrio.

ART. 13 – COMPORAMENTO ALUNNI

1. Gli alunni devono mantenere durante le visite e le uscite didattiche un comportamento educato e rispettoso, evitando in qualunque momento giochi violenti, pericolosi e irrispettosi verso sé e verso gli altri.

2. Gli alunni dovranno mantenere un rapporto corretto ed educato nei riguardi del personale docente, dei propri compagni, delle guide turistiche e degli operatori alberghieri.

3. Qualora si verificassero dei danni materiali negli alberghi o in altre strutture visitate dovranno essere risarciti dai responsabili nello specifico dalle famiglie responsabili dei minori.

4. In casi estremi resta facoltà del Consiglio di interclasse e di classe prendere provvedimenti volti all'eventuale esclusione dalle uscite didattiche di alcuni alunni causa reiterato comportamento scorretto e voto in condotta inferiore al 7. Per la scuola secondaria di I grado le decisioni dovranno seguire le modalità previste dall'articolo 4 del D.P.R. 249/98